

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

**MATACENA.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il collaboratore di giustizia Paolo Iero, nato a Ravagnese di Reggio Calabria, il 30 dicembre 1966, ha soddisfatto gli obblighi militari di leva dal 20 ottobre 1985 (Maricentro Taranto) al 7 marzo 1987 (Maridist Messina), data in cui è stato congedato per riforma ai sensi dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1985, n. 1008;

in tale periodo è stato ricoverato per cinque volte presso ospedali militari, oltre ad essere ristretto presso Carceramiles Palermo per « diserzione », reato per il quale è stato condannato, con sentenza del 5 dicembre 1986, divenuta irrevocabile il 6 gennaio 1987, dal tribunale militare di Palermo alla pena di mesi otto di reclusione militare, con la sospensione e la non menzione;

Paolo Iero è uno dei pentiti su cui si basa l'accusa nel processo cosiddetto « Olimpia », la cui prossima udienza si terrà presso la Corte di assise di Reggio Calabria il prossimo 22 dicembre 1998 —:

quali siano i periodi di licenza, con relative date, goduti da Paolo Iero dal giorno in cui è stato incorporato a Maricentro Taranto al giorno in cui è stato congedato per riforma da Maridist Messina e quali siano i motivi per i quali tali licenze sono state concesse. (5-05520)

**CHERCHI.** — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

è pervenuta ad un punto decisivo la procedura per la cessione della quota delle azioni, la maggioranza assoluta, della Banca Cis spa detenuta dal Tesoro;

per quanto noto, la cessione avverrebbe sulla base di un'offerta inferiore a 50 miliardi di lire corredata di garanzie fortemente favorevoli all'acquirente —:

quale sia il valore attribuito alla banca, tenuto conto che: a) il valore del patrimonio netto risulta pari a 441 miliardi di lire nel bilancio 1997; b) gli attuali amministratori hanno annunciato il compiuto risanamento della banca, confrontando le loro affermazioni con l'esposizione di un utile di servizio nella semestrale 1998; c) la valutazione di qualificato *advisor*, effettuata antecedentemente a ingenti operazioni di ristrutturazione di crediti in sofferenza, quantitativa in 200 miliardi di lire il valore della banca;

per quali motivi non sia stata rispettata la disposizione di cui alla legge n. 402 del 1994, secondo la quale le azioni del tesoro sono da diffondere tra più investitori;

quali siano le eventuali quotazioni contrattuali poste dal tesoro ai fini del mantenimento della fisionomia di Banca Cis come banca di sviluppo dell'economia regionale;

se siano state prospettate all'acquirente condizioni di favore, quali per esempio la gestione di fondi pubblici o altre, di tenore tale da collocarle al di fuori di una sana logica di mercato. (5-05521)

**BIRICOTTI.** — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

con decreto del Ministro della difesa del 13 luglio 1985 viene istituito il Cresam (Centro ricerche esperienze e Studi applicazioni militari) con sede in S. Piero a Grado (Pisa) che eredita e prosegue alcune attività dell'ex Camen (Centro applicazioni militari energia nucleare) istituito nel 1952 presso l'Accademia nazionale di Livorno e trasferito nel 1962 a S. Piero a Grado;

il Cresam è un ente interforze alle dipendenze dello Stato maggiore della difesa con compiti di studio, ricerca e sperimentazione nei settori del nucleare, della compatibilità elettromagnetica, dell'optoelettronica, della diagnostica dei materiali e

al personale in esso impegnato è applicabile il contratto della ricerca da attuare con decreto del ministero della difesa di concerto con il ministero della funzione pubblica e del tesoro sulla base dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 1991 che ha consentito, fra l'altro, di inserire il Cresam nel comparto della ricerca, nel luglio 1993, al momento dell'accordo sui comparti;

il 28 aprile 1994 il Cresam viene trasformato in Cisam, conservando il personale, i compiti e la tipologia di lavoro del Cresam, il che consente la firma, il 23 dicembre 1997, di un accordo tra l'Aran e le organizzazioni sindacali nazionali per la definizione dei comparti di contrattazione che, all'articolo 7, comma 1, riconosce, in via definitiva, l'applicabilità del contratto di lavoro del personale degli enti di ricerca al personale del Cisam, ricompreso dal Ministro della difesa *pro tempore* Andreatta, tramite decreto ministeriale del 30 gennaio 1998 tra gli « Enti dell'Area tecnica - operativa, alle dipendenze dell'Ispettorato supporto navale della Marina, con utilizzazione interforze,... », Ente, dunque, da non dismettere in base al decreto-legge 28 novembre 1997, n. 459 -:

quali iniziative intenda intraprendere affinché vengano a cessare interventi di vario genere, assai discutibili sul piano politico, provenienti dalla struttura burocratica, volti ad ostacolare la legittima applicazione del contratto della ricerca al personale Cisam, così come dovuto sulla base di atti già compiuti, e di indirizzi espressi, da disposizioni legislative, per esempio la legge n. 196 del 1997 che all'articolo 14 afferma che due enti del Ministero della difesa, il Cisam e Maritelera-dar possono « prestare » ricercatori ad imprese private;

se intenda definire positivamente una questione che si trascina ingiustamente da anni e che crea notevoli ombre sul versante delle garanzie di legalità e di certezza di diritto che spettano a tutti i cittadini, ed in questo caso, specificatamente al personale Cisam.

(5-05522)

CONTENTO e MITOLO. — *Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della difesa.* — Per sapere — premesso che:

l'indennità ausiliaria è cosa diversa per natura, tipologia e funzioni, dalle perequazioni automatiche previste dalle leggi n. 730 del 1983 e n. 41 del 1986;

la stessa legge n. 404 del 1990 non prevedendo, all'articolo 6, comma 2, che nelle procedure di calcolo dell'indennità di ausiliaria non si deve tener conto anche delle perequazioni automatiche, ribadisce la netta differenza tra i due tipi di emolumenti;

il medesimo principio viene, inoltre, affermato da una consolidata interpretazione della Corte dei conti che per anni ha ammesso a registrazione provvedimenti pensionistici nei quali l'indennità di ausiliaria e le perequazioni automatiche venivano calcolate separatamente;

nonostante l'affermata prassi, in sede di esame del decreto pensionistico n. 117528, il 3 giugno 1997, l'ufficio di controllo della Corte dei conti ha manifestato una tesi diversa valutando l'indennità di ausiliaria come uno strumento di adeguamento degli assegni di quiescenza degli ufficiali in ausiliaria alle retribuzioni dei pari grado in attività di servizio, dal momento che l'indennità di ausiliaria era stata dichiarata pensionabile, reversibile e percepibile con la tredicesima mensilità (da precisare, rispetto alla pensionabilità di tale indennità che, in realtà, viene attribuito solo il 64 per cento delle maggiorazioni stipendiali corrisposte ai pari grado in servizio attivo);

successivamente, il 1° collegio della sezione di controllo della Corte dei conti ha confermato tale parere affermando che i benefici aventi rilevanza pensionistica che non devono essere valutati ai fini della quantificazione dell'indennità ausiliaria sono tassativamente indicati dalla legge n. 404 del 1990 e che, non essendovi incluse quelle perequazioni automatiche di cui alle leggi n. 730 del 1983 e n. 41 del 1986, non vi è alcun legame di ordine giuridico per

non considerare tali perequazioni nel calcolo dell'indennità di ausiliaria;

è discutibile che intervenga una modifica interpretativa dopo tanti anni di consolidata applicazione in senso opposto;

all'interrogante appare paradossale che, in seguito al pronunciamento della Corte dei conti, alcune direzioni provinciali del Tesoro stiano disponendo, sulla base della retroattività del provvedimento a partire dal 1° gennaio 1993, il recupero delle somme versate creando delle disparità tra soggetti che pure si trovano nelle medesime condizioni, ma che, solo, si sono visti registrare i propri decreti pensionistici prima o dopo il pronunciamento ricusatorio della Corte del gennaio 1998;

occorre sanare questo comportamento palesemente discriminatorio dei diritti acquisiti dal personale posto nella « riserva » —:

se convengano sull'opportunità di modificare l'articolo 6 della legge n. 404 del 1990 nel senso che non si debba tener conto, per la relativa determinazione, degli importi per perequazione spettanti in base alle leggi n. 730 del 1983 e n. 41 del 1986. (5-05523)

COSTA. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

sono tristemente noti a tutti gli utenti delle linee ferroviarie Torino-Savona e Torino-Cuneo gli annosi problemi di collegamento tra il capoluogo piemontese e la zona sud-occidentale della regione (e anche della Liguria) non solo per la scarsità di convogli, ma anche per i ritardi cronici, le coincidenze mancate, l'insufficienza di carrozze e la poca cura e pulizia degli scompartimenti;

esempio eclatante è il treno regionale 10290 per Torino in partenza (secondo l'orario ufficiale) alle ore 7.34 dalla stazione di Cuneo e in arrivo alle ore 8.40 alla stazione di Torino Porta Nuova: 66 minuti per percorrere 90 chilometri, né bene né male. Ma il treno in questione durante il

tragitto accumula sempre cronici ritardi raggiungendo la destinazione soltanto tra le 8.50 - 9.05 causando non pochi problemi per chi deve rispettare impegni di lavoro ovvero di studio e per chi deve prendere treni in partenza per altre località (il treno per Milano delle 8.50 si perde il più delle volte). Inoltre le carrozze partono da Cuneo già quasi piene e si riempiono fino a saturarsi completamente con grande affollamento e posti in piedi prima di Torino; non tutte sono funzionanti; e la pulizia di sedili e scompartimenti lascia molto a desiderare —:

se sia a conoscenza della problematica situazione e quali idonee iniziative intenda assumere al riguardo. (5-05524)

COSTA. — *Ai Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e degli affari sociali.* — Per sapere — premesso che:

al signor Giulio Barra di Castellar (provincia di Cuneo) in data 20 febbraio 1998 è stata revocata l'indennità di accompagnamento di poco più di settecentomila lire mensili, a lui riconosciuta nel 1993 a seguito dell'invalidità derivante da due episodi di *ictus* cerebrale sinistro che gli hanno provocato una emiparesi con impossibilità di deambulazione autonoma;

contro l'unanime parere dei servizi socio-sanitari, il signor Barra è tornato a vivere a casa grazie ad una intelligente e pratica riorganizzazione degli spazi abitativi e per merito di una serie di relazioni parentali ed amicali che si sono potute fare e mantenere proprio grazie all'assegno di accompagnamento che ogni mese consegnava a coloro che quotidianamente, con il loro prezioso aiuto, gli hanno permesso di vivere con dignità in casa propria;

rispetto alla diagnosi precedente nulla è cambiato dal punto di vista clinico —:

se non ritengano opportuno riconsiderare a far riesaminare nell'ovvio rispetto della legislazione vigente la pratica di riconoscimento di invalidità, e dunque non autosufficienza, del signor Giulio Barra.

(5-05525)

MITOLO e TRANTINO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

il regolamento pubblicato con decreto del Ministero degli affari esteri in data 30 dicembre 1978, all'articolo 5 prevede il rilascio del passaporto diplomatico agli addetti militari e addetti militari aggiunti presso le rappresentanze diplomatiche, mentre non ne prevede la concessione agli assistenti tecnici;

la tabella n. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 838, allinea la figura professionale dell'assistito, dal punto di vista economico a quella di secondo segretario, ponendolo così nella stessa condizione del personale del ministero degli affari esteri per il quale, sulla base del citato articolo 5, è previsto il rilascio del passaporto diplomatico;

il Ministro della difesa, al fine di consentire agli assistenti tecnici di svolgere compiutamente la propria attività istituzionale, ha chiesto di apportare un emendamento al regolamento del 30 dicembre 1978 per il rilascio, in via definitiva, del passaporto diplomatico agli uffici in questione; di recente le autorità tedesche hanno interrotto l'accreditamento dell'assistente tecnico assegnato all'ambasciata di Bonn, in quanto privo di passaporto diplomatico;

il numero esiguo, dieci unità, degli assistenti tecnici che operano in quattro paesi: Stati Uniti, Gran Bretagna, Germania e Francia;

il mantenimento di tale situazione non consente agli interessati di svolgere a pieno titolo il mandato istituzionale —

se non ritenga di provvedere a modificare il regolamento citato ed a equiparare gli assistenti tecnici agli addetti militari aggiunti per quanto riguarda la concessione del passaporto diplomatico. (5-05526)

LUCIDI. — *Ai Ministri per la solidarietà sociale e per le pari opportunità.* — Per sapere — premesso che:

è stata trasmessa sulla rete 1 della Rai, nello scorso novembre, una *fiction*

prodotta dalla stessa rete televisiva pubblica, dal titolo « Una donna per amico », in onda in prima serata;

in uno degli episodi trasmessi, viene narrata la vicenda di due donne incinte che decidono di sottoporsi al trattamento di amniocentesi: una delle due donne riceve la diagnosi di un figlio con sindrome di *down*; l'altra, a causa di un errore del medico che ha eseguito l'amniocentesi, subisce la perdita del feto;

la *fiction* narra di come in seguito si scopra che le cartelle cliniche siano state invertite e che il feto perduto sia quello del bimbo soggetto a sindrome di *down*;

l'intreccio del suddetto episodio pone in luce come scompaia ogni responsabilità di chi ha provocato un aborto spontaneo con l'amniocentesi o di chi ha scambiato i referti, di fronte al sollievo per aver eliminato un feto *down* e non un feto sano;

è grave che una *fiction* prodotta e trasmessa dalla Rai proponga una narrazione ispirata ad un sentimento di discriminazione, contraddicendo quella cultura dell'integrazione sociale, del rispetto e della comprensione delle differenze dell'altro e del rifiuto dell'emarginazione che dovrebbe ispirare tutto il servizio televisivo pubblico —

se non intenda assumere iniziative volte a riaffermare quello spirito di fattiva attenzione e comprensione del disagio di quarantamila *down* e di tutti coloro che sono affetti da altre forme di disabilità nel nostro Paese. (5-05527)

FOTI e SOSPIRI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

il comma 1 dell'articolo 13, della legge 8 luglio 1986 n. 349, istitutiva del ministero dell'ambiente, prevede che « le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente sulla base

delle finalità programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché della continuità dell'azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per l'ambiente da esprimere entro 90 giorni dalla richiesta »;

l'associazione Ambiente e/è Vita, presente ed operante sull'intero territorio nazionale dal 24 agosto 1995, in data 17 settembre 1997 ha inoltrato domanda di riconoscimento;

alla predetta domanda è stata allegata tutta la necessaria documentazione, integrata in data 5 ottobre 1998;

ad oggi il Ministro dell'ambiente non ha ancora provveduto ad emanare il decreto di cui al comma 1), dell'articolo 13, della legge 8 luglio 1986, n. 349;

tale inadempienza non può essere giustificata né motivata in alcun modo, considerato anche che le attività svolte dall'associazione Ambiente e/è Vita sono state costanti, di alto livello ed hanno avuto ampio riconoscimento anche a livello istituzionale;

il presidente nazionale dell'Associazione Ambiente e/è Vita, ha più volte ed anche formalmente chiesto chiarimenti circa la mancata emanazione del decreto di riconoscimento al Ministro dell'ambiente, al professor Canesi ed al Sottosegretario onorevole Calzolaio, senza alcun esito;

tale silenzio appare inconcepibile e preoccupante in quanto ne sono responsabili soggetti istituzionali che dovrebbero avere particolare attenzione nei confronti di chi si impegna per la tutela dell'ambiente —:

quali siano i motivi che abbiano determinato tale comportamento;

se non ritenga di dover con immediatezza procedere al riconoscimento dell'associazione citata in premessa, considerato anche che sono ampiamente trascorsi i novanta giorni prescritti dal comma 1, dell'articolo 13, della legge 8 luglio 1986, n. 349, entro i quali il Consiglio nazionale

dell'ambiente avrebbe dovuto esprimere il proprio parere in merito. (5-05528)

BONO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

in base a recenti direttive nazionali sul servizio sanitario d'emergenza per i comuni sguarniti di presidio ospedaliero è stato attivato il servizio di pronto soccorso « 118 » suddiviso in vari tipi di unità mobili a seconda delle distanze dai più vicini nosocomi;

per la zona montana della provincia di Siracusa comprendente i comuni di Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Casaro, Ferla e Palazzolo Acreide e per i comuni di Pachino e Portopalo di Capo Passero vista la loro distanza media dai nosocomi più vicini (Siracusa, Avola e Noto) di circa 40 chilometri, sono state previste unità mobili di tipo A in cui dovrebbero operare un medico rianimatore e due infermieri professionali specializzati nel pronto intervento;

nelle ambulanze del servizio « 118 » attivate in questi comuni sono invece operanti solo due semplici accompagnatori, che svolgono semplicemente il servizio di prelievo del paziente da soccorrere e del suo successivo trasporto in ospedale;

è drammatico che, pur operando con la massima celerità, i soccorsi che richiedono invece l'estrema urgenza di cure, possono essere prestati solo dopo qualche ora, un tempo sicuramente non idoneo per casi di particolare gravità;

risulta particolarmente penalizzante per migliaia di cittadini oltre a non essere assistiti da adeguate attrezzature di pronto soccorso, dover convivere con il quotidiano rischio posto dalla mancata osservanza delle previste normative in tema di emergenza sanitaria;

i comuni interessati, così come tutta la provincia di Siracusa, si trovano in un territorio ad altissimo rischio sismico e, pertanto, con tutte le possibili esigenze di

avere a disposizione idonee attrezzature e strutture atte ad affrontare urgenze sanitarie —:

se sia a conoscenza di quanto esposto e quali immediate iniziative intenda intraprendere affinché sia garantita la massima assistenza sanitaria ai comuni della provincia di Siracusa interessati dal mancato rispetto delle normative in tema di servizio sanitario d'urgenza, sollecitando la regione a far sì che a tale scopo l'Ausl 8 di Siracusa dia immediato incarico al personale medico e paramedico, rispondente ai requisiti professionali previsti per operare a pieno regime nell'ambito dell'importante e vitale servizio « 118 ». (5-05529)

MARENGO. — *Al Ministro delle finanze.*  
— Per sapere — premesso che:

vibrante proteste giungono dal mondo commerciale barese e dagli spedizionieri, a causa della ventilata ipotesi, a breve, della chiusura anticipata degli uffici doganali portuali;

lo stesso commercio barese, già provato dalla nota crisi economica dovuta anche alla elevatissima disoccupazione e dal visto obbligatorio difficile ad ottenersi per gli automezzi provenienti dai Balcani —:

quali iniziative intenda mettere in atto affinché siano salvaguardati i già precari interessi commerciali del porto di Bari. (5-05530)

MARENGO. — *Al Ministro delle finanze.*  
— Per sapere — premesso che:

sono attualmente presenti sul territorio nazionale circa 18.000 ricevitorie delegate all'esercizio della raccolta di concorsi pronostici e di scommesse connesse alle attività sportive e non, gestite dall'Unire, dal Coni, dalla Sisal Sport Italia e dalla Lottomatica;

l'attività di raccolta di ogni singola ricevitoria è resa possibile dal rilascio della concessione al soggetto richiedente che sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge;

l'introduzione del fenomeno delle scommesse sportive sulle competizioni sportive riservate al Coni — operato dal legislatore con la legge finanziaria del 1996 (articolo 3, comma 229, legge 28 dicembre 1995, n. 549) unitamente alla preesistente attività di scommesse sulle corse ippiche limitata alla forma della scommessa al totalizzatore, ha determinato una discriminazione tra i soggetti già titolari di una concessione per l'esercizio della raccolta di concorsi relativi ai giochi autorizzati dallo Stato;

la regolamentazione della disciplina dell'organizzazione e dell'esercizio delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa riservate al Coni ha previsto, nelle more della indizione del bando per la gara europea, l'affidamento temporaneo della concessione per l'esercizio di tale attività soltanto agli attuali delegati dell'Unire;

detti delegati sono: *a)* la società Spati arl che si avvale di una rete di 31 ricevitorie dislocate sull'intero territorio nazionale, ove tra l'altro sono raccolte le scommesse ippiche con riversamento sul Tiu; *b)* la Snai, che rappresenta circa 323 agenzie ippiche singolarmente autorizzate alla raccolta delle scommesse ippiche; *c)* la società di corse (cioè gestori di ippodromi) che possono esercitare la raccolta di scommesse relative a corse svolte nel proprio circuito; *d)* circa 200 allibratori, autorizzati a raccogliere scommesse direttamente sui campi di gara;

la Sisal, che gestisce attraverso la propria rete interna di ricevitorie autorizzate, varie tipologie di concorsi pronostici connessi alle corse ippiche, tra i quali il totip e l'accettazione della cosiddetta scommessa Tris;

peraltro, con riferimento alla stessa Sisal, il Tar Lazio ha accolto la domanda cautelare, proposta da quest'ultima, avverso la clausola del regolamento che prevedeva il rilascio della concessione per un solo punto di raccolta, diretta all'estensione a 362 nuovi punti di raccolta della delega per l'esercizio dell'accettazione delle scommesse sportive;

tali nuovi punti di raccolta sono stati indicati dalla Sisal, in quanto utenti della rete telematica della stessa società sulla base di criteri concordati con il Coni in termini di ubicazione sul territorio nazionale e di volume effettivo delle scommesse e potenziale richiamo;

dall'indicazione di tutti i soggetti destinatari della delega per l'esercizio delle scommesse sportive, emerge che in Italia esistono poco più di 500 punti di raccolta abilitati per lo svolgimento di tale attività, a fronte delle sopra citate 18.000 ricevitorie;

tale normativa disattende con tutta evidenza le leggi del libero mercato e del diritto della concorrenza, consentendo a quei pochi di consolidare, a danno di tutti gli altri, la propria posizione di privilegio sul mercato delle scommesse, fino alla data di scadenza per l'effettuazione delle gare europee (*id est* il 31 dicembre 1999);

deve in proposito sottolinearsi che almeno tre ricorsi - proposti da allibratori stranieri sulla vicenda della regolamentazione delle scommesse in Italia - pendono, in attesa di discussione, presso la Corte di giustizia europea;

l'articolo 12 contenuto nel corpo del disegno di legge finanziaria per il 1999 deve essere rivisto, nel senso di consentire l'accettazione delle scommesse sportive o di altri istituendi giochi anche agli altri ricevitori abilitati dalle leggi in vigore e dai relativi atti amministrativi di esecuzione;

tutto ciò in attesa dell'indizione e dell'effettuazione delle gare, da espletare secondo la normativa nazionale e comunitaria, per l'affidamento delle concessioni;

la realizzazione di questa legittima aspettativa può essere realizzata mediante l'attribuzione diretta della concessione, ovvero con l'estensione del rapporto concessorio esistente, a coloro che attualmente possiedono la qualità di ricevitori, eliminando ogni forma di menomazione che è costosa, penalizzante oltre che irragione-

vole ed arbitraria. In tale modo i costi si ridurrebbero di circa il 50 per cento -:

se ritenga di dover promuovere l'approvazione di una normativa che preveda che a tutti gli attuali concessionari di giochi, concorsi pronostici e lotto deve essere estesa la concessione per l'accettazione delle scommesse sportive a totalizzatore o a quota fissa riservate al Coni, nonché la concessione per l'accettazione di quelle scommesse che dovessero essere successivamente istituite, fino all'effettuazione della gara per l'affidamento in concessione della suddetta attività, da espletare secondo la normativa nazionale e comunitaria. (5-05531)

MARENCO. - *Al Ministro delle finanze.*  
- Per sapere - premesso che:

i Monopoli dello Stato hanno affidato in concessione temporanea mediante gara di appalto la gestione del gioco del lotto alla società Lottomatica e dell'Enalotto alla società Sisal;

ad avviso dell'interrogante illegittimamente, o quanto meno con una procedura discutibile e senza gara d'appalto, la stessa direzione dei Monopoli affidava alla Sisal anche la gestione del Superenalotto;

è attualmente in atto da parte dei responsabili regionali della Sisal un vero mercato delle concessioni del gioco alle ricevitorie -:

se la direzione dei Monopoli nell'affidare in gestione i giochi, si sia riservata almeno il diritto di vigilanza sul comportamento dei concessionari;

se il contratto di concessione della gestione dei giochi preveda anche norme comportamentali e non libero arbitrio;

se non ritenga di dover incaricare la guardia di finanza di vigilare sull'atteggiamento del responsabile Sisal della Puglia che risulta all'interrogante essere arrogante, arbitrario ed al di sopra delle regole. (5-05532)